

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3913</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MARIOTTI e GIOLITTI

*Presentata il 10 luglio 1975*

Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia »

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione della legge 26 luglio 1973, n. 438, « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo Biennale di Venezia » che ha comportato e comporta tuttora complessi problemi di carattere culturale, sociale, organizzativo, regolamentare, finanziario, è stata avviata dal nuovo consiglio direttivo dell'ente a partire dal 20 marzo 1974, data del suo insediamento.

Fra le numerose difficoltà che l'ente ha dovuto affrontare nel primo anno di attività del nuovo consiglio direttivo, vanno registrate sia grandi questioni di indirizzo artistico e culturale sia più limitati problemi di carattere tecnico i quali per altro sono risultati fin dall'inizio tali da rendere ancor più difficili se non impossibili, le soluzioni delle questioni di più vasto impegno generale. Appare perciò urgente la considerazione di tali problemi tecnici, affinché una valutazione complessiva generale di un congruo periodo di avvio e di un congruo complesso di lavoro dell'ente sia resa più facile in un prossimo futuro dalla loro preventiva soluzione: in tal modo infatti il giudizio sugli indirizzi generali dell'ente potrà non essere condizionato o viziato dalla sussistenza di condizionamenti di carattere strumentale.

Nell'ambito di tali problemi si indicano i seguenti:

1) la contraddizione, rivelatasi insanabile, fra la norma di cui all'articolo 10, relativa all'invito agli autori partecipanti alle manifestazioni dell'ente e l'autonomia operativa degli Stati o enti e istituti stranieri proprietari o non proprietari di padiglioni ai Giardini di Castello comunque fondata su una lunga tradizione e sui regolamenti delle esposizioni del passato oltre che sulla loro ancor recentemente confermata volontà di autonomia e di partecipazione responsabile;

2) l'alto numero di presenti (due terzi) richiesto per la validità delle adunanze del massimo organo dell'ente (articolo 13) comporta serie difficoltà per il suo funzionamento;

3) assolutamente decisiva nel determinare a breve termine l'impossibilità di svolgimento dei compiti d'istituto appare l'evidente esiguità del contributo annuo dello Stato previsto dall'articolo 35 in rapporto non solo alla somma di funzioni dell'ente assai accresciute ai sensi della nuova legge 26 luglio 1973, n. 438, ma anche in rapporto agli stessi consuntivi finanziari del-

l'ente degli anni immediatamente precedenti la legge.

Quanto al primo problema lo stesso *iter* parlamentare della legge rivela che esso è stato posto dalla non perfetta valutazione delle conseguenze dell'introduzione dell'articolo 10 in rapporto alle situazioni giuridiche e di fatto esistenti: in effetti nel corso di riunioni ufficiali convocate dagli organi della Biennale quasi tutti i Paesi interessati hanno manifestato il loro disaccordo nei confronti dell'articolo 10 della legge numero 438 e la loro indisponibilità a modificare le convenzioni in atto ove la Biennale non garantisca l'autonomia di scelta degli artisti da parte dei singoli Paesi proprietari di padiglioni o comunque partecipanti all'esposizione d'arte garantendo altresì procedure che prevedano la corresponsabilità di tutti i Paesi interessati alla Biennale. Per quanto concerne poi gli inviti, questi debbono essere disciplinati nella forma dal consiglio direttivo in base ai programmi ed ai regolamenti previsti dall'articolo 9, secondo comma, punto B, d'intesa, quando sia necessario, con i competenti organi stranieri; lo stesso discorso è necessario fare per quanto riguarda la scelta degli autori da invitare: l'emendamento proposto all'articolo 10 della legge risponde proprio a tale convincimento.

Per quanto riguarda il secondo problema considerando estremamente difficile la possibilità di ottenere la presenza della maggioranza di due terzi dei componenti in quanto i 19 membri risiedono in varie città italiane e considerando anche che per il carattere di massima ed esclusiva responsabilità decisionale del consiglio direttivo

vengono richieste frequenti riunioni, si ritiene del tutto congruo che a somiglianza di quanto avviene negli organi deliberanti di enti di diritto pubblico locali e territoriali sia riconosciuta sufficiente per la validità delle adunanze la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo ferme restando le maggioranze richieste dalla legge n. 438 per le deliberazioni.

Di qui la proposta dell'emendamento all'articolo 13.

Il terzo problema concerne la scarsità dei finanziamenti assicurati mediante contributo ordinario dello Stato ove si considerino gli effetti della svalutazione monetaria avvenuta in Italia negli ultimi due anni e ancora in atto e i costi relativi al funzionamento degli uffici, dei servizi e agli oneri per il personale. Qualche cifra può essere illuminante quando si pensi che nel bilancio di previsione dell'ente per l'esercizio 1975 queste voci portano ad una spesa complessiva di lire 577 milioni 800 mila; positivo per la comprensione del problema sarà anche valutare il conto consuntivo per l'esercizio 1972, ultimo anno di manifestazione tradizionale della Biennale prima del nuovo ordinamento, che ammonta ad una spesa complessiva di un miliardo ottocento milioni, corrispondente a parità di manifestazioni organizzate a circa 2 miliardi 500 milioni di oggi.

Risulta dunque del tutto indispensabile provvedere ad un congruo adeguamento delle entità del contributo annuale ordinario dello Stato che qui si propone di determinare con l'apposito emendamento dell'articolo 35 in tre miliardi di lire.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 10 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« La partecipazione alle manifestazioni dell'Ente autonomo " Biennale di Venezia " avviene per invito diretto e personale rivolto agli autori dal consiglio direttivo di intesa, ove necessario, con i competenti organi stranieri e nelle forme da prevedere nei programmi e nei regolamenti di cui all'articolo 2 e al secondo comma, punto B), dell'articolo precedente ».

### ART. 2.

Il primo capoverso del sesto comma dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti ».

### ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 5, punto B), della legge 26 luglio 1973, n. 438, a partire dal 1976 è fissato in lire 3 mila milioni, da iscriversi in ragione di lire 1.000 milioni e lire 2.000 milioni, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e in quello del Ministero del turismo e dello spettacolo ».

Nel secondo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, la cifra di 1.000 milioni è sostituita con quella di 3.000 milioni.

### ART. 4.

All'onere derivante dall'aumento del contributo statale di cui alla presente legge, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.